

sione temporanea in quelle determinate forme di cui discuteremo più avanti quando passeremo alla discussione dei capitoli 3 e 4.

Dunque insisto perchè il mio emendamento sia preso in considerazione in via subordinata all'emendamento proposto dall'onorevole Piemonte; ossia quando verrà in discussione l'emendamento dell'onorevole Piemonte io voterò per questo; ma se l'emendamento dell'onorevole Piemonte sarà respinto, si dovrà porre in votazione l'emendamento mio e naturalmente io voterò per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Mi preme di dichiarare che la Commissione dell'economia nazionale e la sotto Commissione furono unanimi nello stabilire il diritto di prelazione che nell'originario testo ministeriale era in direzione opposta, perchè era attribuito ai proprietari. Dopo di ciò mi pare che la cosa migliore da fare sia quella di accettare la proposta dell'onorevole Meda e cioè di enunciare un principio che è già stato accolto alla unanimità anche da altre parti della Camera, e rinviare al regolamento le modalità su cui potrebbero sorgere controversie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caetani. Ne ha facoltà.

CAETANI. La parola « unanimemente » usata dal collega Drago non è completamente esatta. In seno alla Commissione affermai che la prelazione nell'acquisto avrebbe facilitato il trasferimento della terra dalle mani dei grandi proprietari a quelle dei piccoli, ma precisai altresì che doveva trattarsi dei terreni a latifondo, di quelli sottoposti all'obbligo di bonifica, di quelli appunto contemplati dalla presente legge. non già di qualunque proprietà rustica anche a coltivazione intensiva.

Sostenni che la prelazione sull'acquisto nelle zone soggette all'obbligo di bonificazione o insufficientemente coltivate, avrebbe facilitato il raggiungimento dei fini a cui mira la legge, avrebbe diminuito le domande per l'espropriazione dei terreni di proprietari non disposti a vendere, ed avrebbe in modo generale servito da valvola di sicurezza. Ma in nessun modo ammissi che si potesse applicare il vincolo della prelazione a tutte le proprietà rustiche dell'Italia, compreso quelle a coltura intensiva.

Quindi, come ho detto prima, il voto nostro fu unanime per la prelazione, ma limitatamente alla categoria di terreni che ho

adesso indicato e non per tutti i terreni rustici d'Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Credo di dover precisare perchè io aderisca, in subordine all'emendamento dell'onorevole Canevari. L'emendamento dell'onorevole Canevari nella mia intenzione, e credo anche in quella del proponente, vuole essere un correttivo per il caso in cui sia ammesso il diritto di prelazione. Secondo noi le ragioni economiche e politiche esposte dal collega Piemonte contro il diritto di prelazione sono decisive. Il diritto di prelazione tende a far salire il prezzo della terra.

MEDA. Ma non dite di queste enormità! Venite a vedere da noi: la verità è precisamente il contrario.

MODIGLIANI. Ella dice che la verità è proprio il contrario. Intanto il collega Piemonte cinque minuti fa ha data questa dimostrazione.

MEDA. Si è ingannato di grosso!

MODIGLIANI. Ella distruggerà questa dimostrazione; ma per ora questa non è stata ancora distrutta ed io rimango della mia opinione. In ogni modo il diritto di prelazione affidato agli individui è evidentemente un espediente inteso alla creazione artificiale della piccola proprietà, e per noi ce ne è più di quanto occorra per esser contrari.

Quindi noi formuliamo una precisa richiesta al Presidente: si dovrebbe prima di tutto stabilire se di un diritto di prelazione in questa legge si deve parlare e se questa legge tale diritto di prelazione debba riconoscere. Una volta stabilito questo punto, allora, ma allora soltanto, dovrebbe venire in discussione l'emendamento Canevari che questo diritto di prelazione riconosce solo alle organizzazioni. Quindi, se non ho male capito, non si dovrebbe prospettare prima tutto intero il quesito come lo formula l'onorevole Canevari; perchè, in un primo momento almeno, io desidero votare contro il diritto di prelazione, e solo quando gli altri partiti della Camera avranno stabilito questo diritto, e, come correttivo a questo errore, desidero l'emendamento dell'onorevole Canevari.

PRESIDENTE. Darò prima uno schiarimento all'onorevole Modigliani. L'articolo 14, secondo il testo della Commissione dice: « Nelle vendite volontarie di fondi rustici, è stabilito, a favore dei coloni ed altri coltivatori diretti dei fondi stessi, anche se riuniti in